

CONTRATTO DI SERVIZI

Il presente contratto di servizi (il **Contratto**) è
sottoscritto **tra:**

BMG Pharma S.p.A. (d'ora innanzi denominato anche semplicemente **BMG** o **Parte Committente**), società per azioni di diritto italiano con sede legale in Milano, in viale F. Restelli, 1, e-mail: maddalena.gravino@bmgpharma.com, PEC: bmgpharmaspa@legalmail.it, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza-Brianza Lodi e codice fiscale 10385580963, qui rappresentata da Marco Lucio Mastrodonato, nella sua qualità di amministratore delegato, munito degli occorrenti poteri;

e

Il **Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche** (d'ora innanzi denominato anche Dipartimento STEBICEF) dell'Università degli studi di Palermo (**UniPa**), con sede in Palermo (PA), Viale delle Scienze, Ed. 16, 90128 C.F.: 80023730825, e-mail: dipartimento.stebicef@unipa.it, pec: dipartimento.stebicef@cert.unipa.it, legalmente rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino il 25.01.1964,

domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla stipula della presente Convenzione, giusto D.R. di nomina, rep. n. 3956 del 06.10.2021, prot. 97036.

(denominati individualmente anche come **Parte** e, congiuntamente, come **Parti**)

premessò che

(a) BMG è un'azienda che si occupa dello sviluppo e della commercializzazione di prodotti farmaceutici a base di macromolecole polisaccaridiche;

(b) il Dipartimento STEBICEF ha le competenze, le strutture e gli strumenti necessari per la caratterizzazione chimica di macromolecole utilizzabili in ambito farmaceutico;

(c) è interesse della Parte Committente usufruire del know-how del Dipartimento STEBICEF per la caratterizzazione di derivati polisaccaridici prodotti da BMG;

Tutto ciò premesso, sulla base delle precedenti premesse, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti concordano quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

La Parte Committente intende affidare al Dipartimento STEBICEF, che intende accettare, l'esecuzione dell'attività concernente lo svolgimento di analisi per la determinazione della struttura chimica del derivato polisaccaridico prodotto da BMG.

In particolare, il Dipartimento STEBICEF si impegna a:

(a) non appena possibile dopo la sottoscrizione del presente Contratto, condurre uno studio di fattibilità su un primo campione di prodotto analizzato e fornire i relativi dati, risultati e relazioni (lo **Studio di Fattibilità**);

(b) in caso di esito positivo dello Studio di Fattibilità, fornire entro il Termine o il Termine Finale (come in seguito definiti), a seconda dei casi, alla Parte Committente altri 3 (tre) campioni di prodotto analizzati, con i relativi dati, risultati e relazioni.

Resta inteso tra le Parti che, in caso di esito negativo dello Studio di Fattibilità:

(I) il Contratto dovrà intendersi automaticamente risolto tra le Parti, fatto salvo il Corrispettivo Studio di Fattibilità (come in seguito definito); e

(II) le Parti valuteranno la fattibilità e, nel caso, negozieranno in buona fede i termini e le condizioni di un nuovo contratto di servizi per lo svolgimento delle analisi oggetto del presente Contratto.

Articolo 2 - Risultati delle attività

Il programma delle attività, concordato tra le Parti, è articolato in una serie di attività dettagliatamente descritte nell'Allegato Tecnico.

Entro e non oltre 15 giorni dal completamento dello Studio di Fattibilità, il Dipartimento STEBICEF si impegna a trasmettere alla Parte Committente una relazione finale con indicazioni delle conclusioni ottenute e con commenti sull'interpretazione dei dati per il campione di prodotto analizzato nel corso dello Studio di Fattibilità (la **Relazione Studio di Fattibilità**).

In caso di esito positivo dello Studio di Fattibilità, il Dipartimento STEBICEF si impegna inoltre a trasmettere alla Parte Committente:

(a) un rapporto sullo stato di avanzamento delle attività, da inviarsi con cadenza bimestrale a partire dal completamento dello Studio di Fattibilità; e

(b) una relazione finale, entro trenta giorni dal Termine o dal Termine Finale (come in seguito definiti), a seconda dei casi, con indicazione delle conclusioni ottenute e con commenti sull'interpretazione dei dati per i tre (3) campioni di prodotto analizzato (la **Relazione Finale**).

Articolo 3 - Responsabile delle attività

Il Dipartimento STEBICEF designa i Proff. Gennara Cavallaro e Calogero Fiorica quali responsabili scientifici delle attività.

La Parte Committente designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività o questione inerente all'esecuzione del programma il Dott. Luca Stucchi.

L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico della ricerca da parte del Dipartimento STEBICEF dovrà essere approvata dalla Parte Committente.

La sostituzione del responsabile/referente della Parte Committente potrà avvenire su designazione della stessa Parte Committente, mediante semplice previa comunicazione scritta al Dipartimento STEBICEF.

Articolo 4 - Corrispettivi e modalità di pagamento

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, la Parte Committente si impegna a versare al Dipartimento STEBICEF le seguenti somme:

(a) una somma pari ad Euro 5.000,00, più IVA, al completamento dello Studio di Fattibilità (il **Corrispettivo Studio di Fattibilità**), restando inteso tra le Parti che tale corrispettivo sarà dovuto indipendentemente dall'esito dello Studio di Fattibilità; e

(b) in caso di esito positivo dello Studio di Fattibilità, una somma pari ad Euro 15.000,00, più IVA, per gli ulteriori tre (3) campioni di prodotto analizzati (il **Corrispettivo Ulteriore**).

La Parte Committente verserà il Corrispettivo Studio di Fattibilità e il Corrispettivo Ulteriore al Dipartimento STEBICEF nelle seguenti modalità:

(a) pagamento del Corrispettivo Studio di Fattibilità in un'unica soluzione, entro e non oltre 30 giorni dall'invio della Relazione Studio di Fattibilità di cui al precedente art. 2; e

(b) pagamento del Corrispettivo Ulteriore in un'unica soluzione, entro e non oltre 60 giorni dall'invio della Relazione Finale di cui al precedente art. 2, lett. (b) e comunque non oltre 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte del Dipartimento STEBICEF; e

(c) il Corrispettivo Studio di Fattibilità e il Corrispettivo Ulteriore verranno versati tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente: [•]

conto corrente bancario intestato all'Università degli Studi di Palermo presso Unicredit S.p.A. - via Roma, 185 -

90133 Palermo

CC: 000300004577 - ABI 02008 - CAB 04682

IBAN: IT 09 A 02008 04682 000300004577

Codice Swift: UNCRITMM.

Ai fini della fatturazione, si indicano il codice SDI: M5UXCR1 e l'indirizzo PEC: bmghpharmaspa@legalmail.it, del contraente.

Articolo 6 - Durata del Contratto

Il presente Contratto entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione e avrà una durata sino al 31 agosto 2024 (il **Termine**), con previsione di possibile proroga per un ulteriore mese, da concordare tra le Parti, mediante comunicazione scritta, almeno 30 (trenta) giorni prima del Termine, fermo l'importo del Corrispettivo Ulteriore di cui al precedente art. 4 (il **Termine Finale**).

Articolo 7 - Segretezza

Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato, in qualsiasi supporto contenute (relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, attività riguardanti la Parte Committente, alla ricerca, allo sviluppo, ai prodotti, ecc.) (le **Informazioni Riservate**), condivise dalla Parte Committente per l'esecuzione delle attività, sono e restano di proprietà esclusiva della Parte Committente. Il Dipartimento STEBICEF si impegna, per sé e per il proprio personale, a (i)

fase uso delle Informazioni Riservate esclusivamente per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto; (ii) non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni Riservate; (iii) restituire le Informazioni Riservate alla Parte Committente, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il Termine o il Termine Finale, a seconda dei casi; (iv) conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni Riservate, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al solo personale direttamente coinvolto nell'esecuzione del progetto, i quali dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni Riservate e degli obblighi di riservatezza di cui al presente art. 7; e (v) astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente Contratto.

**Articolo 8 - Utilizzazione e pubblicazione dei
risultati**

Fermo quanto previsto al precedente art. 7, il Dipartimento STEBICEF:

(a) potrà utilizzare i dati, i risultati e le relazioni derivanti dalle attività oggetto del presente Contratto per scopi scientifico-divulgativi (che non abbiano carattere commerciale) solo con il preventivo consenso scritto della Parte Committente;
e

(b) potrà liberamente e gratuitamente utilizzare i dati, i risultati e le relazioni per scopi di ricerca interna,

fermo restando che, in ogni caso, tale utilizzo dei dati, dei risultati e delle relazioni da parte del Dipartimento STEBICEF non deve pregiudicare l'eventuale tutela brevettuale dei relativi diritti di proprietà intellettuale spettanti alla Parte Committente.

La Parte Committente potrà liberamente utilizzare i dati, i risultati e le relazioni derivanti dall'attività oggetto del presente Contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le Parti, è escluso l'utilizzo diretto del nome e/o concessione del logo e dell'identità visiva dell'Università per scopi commerciali e/o pubblicitari.

Le previsioni di cui alla lettera (a) e (b) del presente articolo rimarranno valide per un periodo di

2 anni dopo il Termine o il Termine Finale, a seconda dei casi.

Articolo 9 - *Proprietà dei risultati*

Tutti i risultati, le informazioni, i materiali, le scoperte e le invenzioni derivanti dall'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto (susceptibili di brevettazione o meno) sono di proprietà esclusiva della Parte Committente - che avrà il diritto di utilizzarli e sfruttarli (anche economicamente) - a propria discrezione, fermo restando il diritto morale di autore spettante agli inventori ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 10 -*Recesso unilaterale dal Contratto*

La Parte Committente può recedere dal presente Contratto mediante comunicazione da trasmettere via PEC con preavviso di almeno 1 mese.

In caso di recesso, a norma del presente art. 10, la Parte Committente dovrà corrispondere al Dipartimento STEBICEF l'importo delle spese sostenute per le attività svolte a partire dalla data di

sottoscrizione del presente Contratto fino al momento del ricevimento della comunicazione di recesso.

Il Dipartimento STEBICEF dovrà fornire alla Parte Committente specifico dettaglio di tutte le spese sostenute e richieste a titolo di rimborso. In caso di contrasto in merito a tali spese, le Parti cercheranno di raggiungere in buona fede un accordo per risolvere la controversia e, nel caso in cui tale accordo non dovesse essere raggiunto entro 30 giorni, la controversia sarà devoluta al tribunale competente ai sensi del successivo art. 12.

Articolo 11 - *Trattamento dei dati personali*

Il Dipartimento STEBICEF e la Parte Committente, in qualità di autonomi titolari del trattamento provvedono, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione di tutti gli oneri connessi al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Il Dipartimento STEBICEF e la Parte Committente si impegnano a:

(a) a trattare i dati personali provenienti dall'altra Parte unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto; e

(b) mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Contratto.

Articolo 12 - *Controversie*

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente Contratto sarà competente il foro di Palermo.

Articolo 13 - *Registrazione e spese*

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86.

Le spese inerenti al presente Contratto sono a carico della Parte Committente.

Le imposte di bollo, di cui all'art. 2 del DPR n.642/1972, "Allegato A", per il presente Contratto e allegati, sono a carico di BMG Pharma S.p.A.

UniPa / Dipartimento STEBICEF

BMG Pharma S.p.A.

Direttore del Dipartimento
Prof. Vincenzo Arizza

Marco Lucio Mastrodonato

Allegato Tecnico

BMG Pharma S.p.A invierà a Dipartimento STEBICEF, a mezzo corriere privato, il prodotto da analizzare
BMG Pharma S.p.A invierà a Dipartimento STEBICEF, a mezzo corriere privato, l'enzima da utilizzare in una fase preparativa all'analisi del campione

Il Dipartimento STEBICEF conserverà il prodotto e l'enzima nelle modalità indicate da BMG Pharma S.p.A fino all'utilizzo degli stessi per la preparazione e realizzazione del test analitico.

Il test sarà svolto con metodi di preparazione del campione e processi analitici adattati in funzione delle proprietà chimico-fisiche del campione fornito BMG Pharma S.p.A.

In particolare, sarà effettuata una degradazione enzimatica del prodotto in ambiente acquoso per determinare l'abbattimento della viscosità della dispersione polimerica.

Il prodotto degradato, opportunamente solubilizzato in solvente opportuno sarà analizzato con tecnica spettrofotometrica. I test saranno condotti in triplicato.

L'interpretazione e l'organizzazione dei risultati sarà effettuata con l'ausilio di software di utilizzo routinario in possesso del Dipartimento STEBICEF.